

postap**revidenza**avalore

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (PIP) - FONDO PENSIONE

Documento sulle Anticipazioni

Mod. 255/DA - Ed. Luglio 2026

Posteitaliane

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

 **800.316.181**

Per informazioni:

@ infoclienti@postevita.it (per gli Aderenti)
infoprevidenza@postevita.it (per le Aziende)

INDICE

Documento sulle Anticipazioni

1. Condizioni per ottenere l'anticipazione	2
2. Modalità di richiesta delle anticipazioni	2
a) Spese sanitarie	3
b) Acquisto o ristrutturazione della prima casa	3
b.1. Acquisto prima casa	3
b.2. Interventi edilizi sulla prima casa	4
c) Altre anticipazioni	5
3. Importo dell'anticipazione	6
4. Modalità di erogazione dell'anticipazione	6
5. Reintegro dell'anticipazione	6
6. Trattamento dell'anticipazione	6

POSTAPREVIDENZA VALORE

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO A PREMIO RICORRENTE (PIP)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI FONDO PENSIONE

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Postaprevidenza Valore – Fondo Pensione e ne disciplina le modalità di liquidazione anticipata (di seguito, Anticipazione).

Poste Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2007.

1. Condizioni per ottenere l'anticipazione

Le anticipazioni sulla posizione individuale possono essere richieste dall'Aderente e concesse da Poste Vita esclusivamente nei seguenti casi:

- a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (Art. 11 comma 7 lettera a) D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- b. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, e per un importo non superiore al 75% (Art. 11 comma 7 lettera b) D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252:
 - per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile
 - per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia relativamente alla prima casa di proprietà, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
- c. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli Aderenti (Art. 11 comma 7 lettera c) D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche contemporanei, per i quali l'Aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

2. Modalità di richiesta delle anticipazioni

L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'Aderente. Per maggiore semplicità l'Aderente può utilizzare l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici Postali abilitati o scaricabile dal sito <https://postevita.poste.it/piano-individuale-pensionistico.html>.

La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata a:

**Posta Vita
Liquidazioni,
Viale Europa 190
00144 Roma**

e trasmessa unitamente alla documentazione prevista e di seguito descritta, per ciascuna tipologia di Anticipazione.

La richiesta può inoltre essere trasmessa:

- tramite PEC all'indirizzo postevita@pec.postevita.it, abilitato a ricevere anche comunicazioni provenienti da indirizzi e-mail ordinari;
- tramite la propria Area Riservata, accessibile dal sito www.postevita.it.

Qualora necessario, è possibile recarsi presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza in merito alla presentazione della richiesta e all'invio dei documenti.

a. Spese sanitarie

In qualsiasi momento nel corso della fase di accumulo, gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Si ritengono straordinari tutti quegli interventi o terapie che, per la loro non abitudine, gravità ed importanza, anche sotto il profilo economico, esulino dalle ordinarie cure mediche.

Alla domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione firmata dell'Assicurato che riporti il consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute, ai sensi del reg 2016/679/UE (GDPR)
- copia di un documento in corso di validità e del codice fiscale
- attestazione della competente struttura del SSN che certifica l'esistenza della malattia, il carattere straordinario e la necessità dell'intervento o della terapia
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, Poste Vita non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale. In caso di preventivi di spesa l'Aderente dovrà inviare entro 18 mesi dall'anticipazione le fatture che attestino le spese sostenute per la cura della patologia certificata
- nel caso di spese sanitarie richieste a favore di coniuge e figli, certificazione che attesti lo stato di famiglia
- dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
- decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a minori o incapaci.

Oltre alla documentazione elencata, la Compagnia si riserva di chiedere al cliente di procedere all'identificazione presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, o mediante Area Riservata. Nel caso in cui il cliente richieda l'anticipazione tramite Area Riservata, l'identificazione avviene mediante processo di accesso nella suddetta Area.

L'attestazione necessariamente rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento. L'Anticipazione è erogabile in relazione a spese sanitarie sostenute nei 18 mesi antecedenti alla data della richiesta.

3/6

b. Acquisto o ristrutturazione della prima casa

Decorsi otto anni di iscrizione, gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione degli interventi edilizi relativamente alla prima casa di proprietà.

b.1 Acquisto prima casa

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

In caso di acquisto della prima casa di abitazione, alla domanda di anticipazione va allegata la seguente documentazione:

- copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale
- copia dell'atto notarile o dell'atto preliminare di compromesso (in questo secondo caso, successivamente, entro 18 mesi dall'anticipazione, dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
 - l'intenzione di trasferire la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto
 - la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile
 - il possesso a titolo di prima casa: di non essere titolare in tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà e di godimento su altra abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa.Nel caso in cui risulti titolare di diritti di proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni della prima casa, di impegnarsi ad alienare la prima casa di abitazione entro ventiquattro mesi dalla data di acquisto del secondo immobile.
- dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
- decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a minori o incapaci (in questo caso, sarà necessario anche il consenso al trattamento dei dati personali da parte del tutore).

Oltre alla documentazione elencata, la Compagnia si riserva di chiedere al cliente di procedere all'identificazione presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, o mediante Area Riservata. Nel caso in cui il cliente richieda l'anticipazione tramite Area Riservata, l'identificazione avviene mediante processo di accesso nella suddetta Area.

Nei casi sottoindicati, andranno presentati gli ulteriori documenti:

- **In caso di acquisto in cooperativa:** in via provvisoria, atto di prenotazione dell'alloggio, dichiarazione (del Presidente della cooperativa) attestante la qualità di socio (dell'aderente o del figlio) con indicazione del valore dell'unità immobiliare prenotata come risultante dalla delibera del CdA della cooperativa, prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare con successiva documentazione di spesa definitiva; in via definitiva, non appena disponibile copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio entro 18 mesi dall'erogazione
- **In caso di costruzione in proprio,** occorre produrre in via immediata: titolo proprietà terreno, permesso di costruire/concessione edilizia (se i lavori non sono ultimati), contratto di appalto o preventivi di spesa, fatture o ricevute in regola con la normativa fiscale attestanti spese entro diciotto mesi dall'erogazione (ad esempio fatture per: progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione, etc.), certificato di fine lavori non anteriore di 18 mesi rispetto alla richiesta (o autocertificazione) oppure da trasmettere entro 18 mesi dall'erogazione. Se lo stato dei lavori non consente il rispetto delle tempistiche per consegna dei documenti al fondo (entro 18 mesi dall'erogazione) si richiede una dichiarazione sullo stato avanzamento lavori a cura del responsabile dei lavori con indicazione dei tempi di completamento previsti
- **In caso di acquisto della prima abitazione per i figli,** dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'Aderente dovrà fornire adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'Aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e purché l'acquisto avvenga successivamente alla data del matrimonio.

L'Anticipazione è erogabile in relazione ad acquisti perfezionati nei 18 mesi antecedenti alla data della richiesta.

b.2. Interventi edilizi sulla prima casa

Gli interventi edilizi ammessi devono riguardare la prima casa di proprietà dell'Aderente o dei figli e sono i seguenti (lettere a, b, c, e d del comma 1, Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380):

- **interventi di manutenzione ordinaria,** ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- **interventi di manutenzione straordinaria,** ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
- **interventi di restauro e di risanamento conservativo,** ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
- **interventi di ristrutturazione edilizia,** ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella

demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori
- acquisto dei materiali
- perizie e sopralluoghi
- oneri di urbanizzazione
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Detti interventi dovranno essere documentati allegando alla domanda di richiesta dell'anticipazione la seguente documentazione:

1. copia del documento in corso di validità e del codice fiscale
2. documentazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione
3. comunicazione concernente la data inizio dei lavori e contenente i dati catastali dell'immobile (in mancanza dei dati catastali è sufficiente la fotocopia della domanda di accatastamento)
4. le abilitazioni amministrative richieste in base alla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. In caso di manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare la delibera assembleare
5. copia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese
6. copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o preventivo di spesa (in questo caso entro 18 mesi dall'erogazione dell'Anticipazione dovranno essere presentate le relative fatture)
7. ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
8. dichiarazione dei contributi versati e non dedotti
9. decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a soggetti minori o incapaci (in questo caso, sarà necessario anche il consenso al trattamento dei dati personali da parte del tutore).

Oltre alla documentazione elencata, la Compagnia si riserva di chiedere al cliente di procedere all'identificazione presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, o mediante Area Riservata. Nel caso in cui il cliente richieda l'anticipazione tramite Area Riservata, l'identificazione avviene mediante processo di accesso nella suddetta Area.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di proprietà dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta.

c. Altre anticipazioni

Trascorsi otto anni di iscrizione, l'Aderente può richiedere anticipazioni per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze al di fuori di quelle precedentemente indicate.

In tal caso, alla domanda di anticipazione va allegata la seguente documentazione:

- copia del documento in corso di validità e del codice fiscale
- dichiarazione dei contributi versati e non dedotti.

Oltre alla documentazione elencata, la Compagnia si riserva di chiedere al cliente di procedere all'identificazione presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, o mediante Area Riservata. Nel caso in cui il cliente richieda l'anticipazione tramite Area Riservata, l'identificazione avviene mediante processo di accesso nella suddetta Area.

3. Importo dell'anticipazione

Ai fini del calcolo dell'importo massimo erogabile a titolo di anticipazione si tiene conto del totale dei versamenti, inclusi i trasferimenti da altre forme e comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati nel Piano Individuale Pensionistico Postaprevidenza Valore a decorrere dal momento di adesione.

L'Anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo complessivamente erogabile in caso di più anticipazioni di cui al punto c) del paragrafo 2. (Modalità di richiesta delle anticipazioni), non può invece risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

4. Modalità di erogazione dell'anticipazione

Poste Vita, accertata la sussistenza dei requisiti, esegue il pagamento con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. I pagamenti saranno effettuati tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, ovvero con assegno postale o con bonifico su conto corrente bancario secondo le indicazioni del Contraente.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, Poste Vita non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

5. Reintegro dell'anticipazione

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di Euro 5.300. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Si rimanda al **Documento sul Regime Fiscale** per maggiori dettagli.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente con versamenti periodici da eseguirsi presso gli Uffici Postali abilitati o tramite versamenti aggiuntivi on line.

6. Trattamento dell'anticipazione

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **postevita.it** nella sezione Assistenza Clienti e compila il modulo



Chiamaci

Poste Vita **800.316.181**

(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)

Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa, 190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203
• PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v.
• Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

Posteitaliane